

**C.I.S.I.**  
**CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA**  
**in liquidazione**

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081993242 – Fax

e-mail [cisi.ischia@libero.it](mailto:cisi.ischia@libero.it)

pec [cisi@arubapec.it](mailto:cisi@arubapec.it)

**COPIA DI DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI**  
**N. 13 del 19.12.2018**

**OGGETTO: Trasformazione del credito vantato nei confronti della EVI Spa in Liquidazione in accantonamento a fondo delle perdite EVI Spa ai sensi del comma 1 art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2016 della perdita riferibile ad anni precedenti esercizio finanziario anno 2012, revoca liquidazione Società EVI. Rinvio trattazione ad altra seduta.**

L'anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 13,30 nella sede del CISI (Consorzio Intercomunale Servizi Ischia) sita in Ischia in via Leonardo Mazzella n. 36 si è riunita in seconda convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, l'Assemblea dei Soci del C.I.S.I. convocata dal Presidente Dott. Dionigi Gaudio in qualità di Sindaco del comune di Barano d'Ischia con avviso del 13.12.2018 prot. 00402 si è riunita in seconda convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, l'Assemblea dei Soci del C.I.S.I.

**Risultano:**

**Dott. Vincenzo Ferrandino**

Sindaco del Comune di Ischia

PRESENTE

**Dr. Francesco Del Deo**

Sindaco del Comune di Forio

PRESENTE

**Dr. Dionigi Gaudio**

Vice Sindaco del Comune di Barano

PRESENTE

**Sig. Giacomo Pascale**

Sindaco del Comune di Lacco Ameno

PRESENTE

**Ing. Rosario Caruso**

Sindaco del Comune di Serrara Fontana

PRESENTE

**Ing. Stanislao Senese**

giusta delega del Sindaco del Comune di Casamicciola Terme

PRESENTE

**Quote sociali di rappresentanza assegnate a ciascun Comune:**

-Ischia

36,14%

-Forio

23,25%

-Casamicciola Terme

13,63%

-Barano d'Ischia

13,04%

-Lacco Ameno

8,27%

-Serrara Fontana

5,67%

**TOTALE**

**100,00%**

Risultano pertanto presenti alla seduta n. 6 comuni in rappresentanza del 100,00% delle quote sociali.


Risulta presente il Liquidatore Unico Dott. Pierluca Ghirelli.

Risulta presente il Revisore dei conti dott. Enrico Iovene

Funge da Segretario il Dott. Francesco Ciampi, Segretario Generale del Comune di Lacco Ameno, nella qualità di Segretario Generale di turno del Consorzio

Assume la Presidenza il dr. Dionigi Gaudio, sindaco del Comune di Barano d'Ischia

Il Presidente constatato il numero legale e la validità della seduta pone in discussione il punto n.1 iscritto all'o.d.g. e passa la parola al Liquidatore unico, il quale fa presente che con Delibere CISI 14-20-21-22 del 2017, l'Assemblea dei Soci aveva posto le basi per la trasformazione del CISI in società di capitali, così come previsto dal TU 267/2000, al fine di pervenire ad una successiva fusione con la Soc. EVI SpA.



**C.I.S.I.**  
**CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA**  
**in liquidazione**

*Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)*

*C.F./P.I. 01201390638*

*Telefono 081993242 – Fax*

*e-mail [cisi.ischia@libero.it](mailto:cisi.ischia@libero.it)*

*pec [cisi@arubapec.it](mailto:cisi@arubapec.it)*

Tale intendimento, come noto, muoveva dalla necessità di pervenire ad una revoca dello stato di liquidazione dell'EVI, così da consentire a questa, nell'interesse dell'Isola d'Ischia, di potersi attivare per tutti gli interventi di natura straordinaria necessari per garantire il regolare funzionamento della rete idrica e fognaria; reti che come noto risultano vetuste, insufficienti e causa di reiterati problemi di funzionamento. Operazione questa che, tra l'altro, consentirebbe la corretta imputazione dei costi delle reti dal Soggetto Gestore Unico alla bollettazione del SII, così come previsto dal T.U. dell'Ambiente 152/2006, costi che oggi impropriamente continuano a gravare sui bilanci degli enti isolani.

Il successivo evento sismico dell'agosto 2017 e la conseguente necessità di coordinamento tra i comuni isolani in ambiti di intervento quali la protezione civile, la tutela del territorio, il controllo del territorio, hanno suggerito cautela nei soci del CISI in relazione all'assorbimento di questo in un soggetto privato, rivalutando la portata degli interventi che i Comuni Soci possono delegare al CISI che si pone a tutti gli effetti come Ente Locale di 1° Livello.

In considerazione di quanto sopra, continua il Dott. Ghirelli, ferma restando l'ineludibile necessità di pervenire con ogni urgenza alla revoca della liquidazione in EVI, si è dato mandato al Liquidatore ed ai revisori dell'EVI e del CISI di formulare proposta alternativa che consentisse la revoca in parola in uno con il mantenimento in vita del CISI. All'esito di riunioni in merito presso la sede dell'EVI, è scaturita una procedura finanziario- amministrativa che si riassume nelle note fatte pervenire dal Collegio sindacale della EVI Spa, che qui si intende interamente richiamata e che si allega sotto la lett. A.

L'Assemblea, sentita la relazione del dott. Ghirelli ritiene di approfondire l'argomento in oggetto dal punto di vista giuridico e di rinviare la trattazione in una prossima seduta assembleare;

VISTI lo Statuto del Consorzio ed i Regolamenti vigenti.

VISTO il Tuel 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

**DELIBERA**

Di approfondire l'argomento in oggetto dal punto di vista giuridico e di rinviare la trattazione in una prossima seduta assembleare;

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U. 267/2000.

Del che è verbale redatto, letto e sottoscritto.

F.to Il Segretario Generale  
Dott. Francesco Ciampi

F.to Il Presidente  
Dott. Dionigi Gaudio

## Considerazioni sulla eventuale ricapitalizzazione della società EVI spa

In premessa va evidenziato che la rete idrica e fognaria isolana, come sottolineato dagli stessi sindaci dei Comuni ischitani, ha bisogno di molti interventi di ristrutturazione ed ammodernamento, che ovviamente vengono richiesti all'EVI spa, sia nella qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato come da nomina dell'Autorità d'ambito a seguito di Atto di sottomissione, sia nella qualità di Gestore della proprietà delle reti e degli impianti come da Contratto di Servizio e di Concessione Amministrativa stipulato tra l'EVI spa ed il CISI.

Lo stato attuale di Liquidazione in cui si trova l'EVI spa non permette però alla società stessa di accedere a finanziamenti che consentano di operare investimenti volti all'ammodernamento ed al potenziamento della rete idrica e degli impianti esistenti.

E' pertanto essenziale riportare in *bonis* la società EVI S.p.A., e quindi l'uscita dallo stato di liquidazione, deve necessariamente passare attraverso i passaggi obbligati previsti dal codice civile, e cioè l'azzeramento del capitale sociale, la copertura delle perdite pregresse e la successiva ricostituzione del capitale, il tutto con l'avallo ed il supporto dei soci dell'EVI spa e cioè il CISI ed il Comune di Procida, proprietari rispettivamente dell'80% e del 20% del capitale sociale.

In relazione alla possibilità che la società EVI spa possa uscire dalla Liquidazione con una Ricapitalizzazione, è bene effettuare le seguenti considerazioni:

Il **divieto di soccorso finanziario** è stato previsto dall'articolo 6, comma 19, del DL 78/2010, e ribadito dall'art.14, comma 4 del DLGS 175/2016 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica), per cui è assolutamente **precluso il sovvenzionamento di società in perdita strutturale (3 esercizi consecutivi in perdita)**, e pertanto si impone una **valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione** e, di conseguenza, su di una sua **ricapitalizzazione** anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. Lo stesso discorso è stato ribadito dalla **Sezione Regionale della Corte dei Conti della Puglia con la Delibera n.14/2018** che ha chiarito che **la decisione di ricapitalizzare una società in perdita deve essere preceduta da una valutazione della razionalità economica della spesa**, la cui motivazione deve dare atto, fra le altre cose, della **garanzia della continuità aziendale** della società beneficiata dall'iniezione di risorse pubbliche. Inoltre, gli enti locali devono strettamente attenersi alle prescrizioni indicate nel comma 5 del citato articolo 14 del testo unico, per cui un eventuale intervento di ricapitalizzazione può avvenire soltanto all'interno di **un piano di risanamento che garantisca l'equilibrio futuro dei conti della partecipata.**



**La società EVI spa negli ultimi cinque esercizi ha chiuso il bilancio in utile, e risulta in utile anche la previsione di bilancio 2018, e quindi è facile riconoscere che la suddetta valutazione di razionalità economica della spesa, darebbe sicuramente una indicazione positiva in tal senso.**

Il decreto legislativo n. 100/2017 ha apportato alcune rilevanti modifiche alle norme del d. lgs. 175/2016 che regolano gli interventi a sostegno delle società partecipate con i bilanci in rosso, stabilendo condizioni più rigorose e la **verifica della compatibilità con le disposizioni dell'Unione europea sui finanziamenti alle imprese**, disposizioni che limitano la possibilità di intervento alle **società di servizi pubblici**. Quindi **l'attività della società deve essere finalizzata allo svolgimento di un particolare servizio, direttamente riconducibile agli interessi della comunità locale.**

E' questo il caso **dell'EVI spa che svolge e fornisce un servizio pubblico essenziale.**

#### **Soluzione suggerita**

Il **dlgs.175/2016, ossia il Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica**, detta norme finanziarie sulle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali. In particolare, **il comma 1 dell'art.21 dispone che, qualora dette società presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti sono tenute ad accantonare, nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.** Detto importo è reso disponibile: 1) in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione; 2) in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

**Il comma 3-bis dello stesso art.21, aggiunto nel 2017, precisa che le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.**

Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la rimessa in *bonis* dell'EVI S.p.A. può pertanto essere raggiunta attraverso la seguente operazione: **trasformazione del credito di Euro 3.721.201,00 che il CISI vanta nei confronti della stessa EVI in "Fondo per il ripiano delle perdite EVI spa", come previsto dal comma 1 dell'art.21 del DLGS n.175 del 2016 sopra menzionato.**



Nel bilancio CISI la relativa diminuzione di Residui attivi sarebbe coperta dall'Avanzo di Amministrazione relativo ad anni precedenti.

Nel bilancio EVI la suddetta operazione comporterebbe la destinazione della diminuzione del debito, ad un **"Fondo patrimoniale socio CISI per il Ripiano delle Perdite"**.

In proposito occorre ricordare che già nel 2005 a seguito di delibere assembleari del CISI n. 1/05 del 31/01/2005 e n. 33/05 del 05/10/2005, in cui il Consorzio decideva di *"trasformare il credito verso l'EVI S.p.A. in valore di partecipazione attraverso apposito versamento per lo stesso importo in conto versamento socio in conto futuri aumenti di capitale"*, era stata creata dalla EVI S.p.A. una voce di patrimonio netto denominata "Riserva in c/futuri aumenti di capitale" per € 3.721.201,00 ed il tutto era stato avallato da una transazione registrata stipulata tra la società ed il Consorzio.

L'assemblea della EVI spa di approvazione del bilancio 2005 aveva poi deliberato di coprire le perdite di esercizio (pari a € 438.311,00) con l'utilizzo di tale riserva e di utilizzare la stessa in futuro solo per la copertura delle perdite.

Successivamente però, a seguito dei rilievi mossi a tale operazione nella relazione al bilancio C.I.S.I. predisposta dall'ispettore del Ministero Dr. Bardani, nel bilancio 2006 della EVI S.p.A. la "Riserva in c/futuri aumenti di capitale" è stata nuovamente trasformata nella voce di debito "Debito verso il socio C.I.S.I." determinando nuovamente un patrimonio netto di segno negativo anche a causa delle perdite determinatesi negli anni successivi.

In proposito va però precisato che **i rilievi mossi nella "Relazione Bardani" riguardavano la metodologia piuttosto che il merito dell'operazione**, ed inoltre facevano riferimento ad una situazione economica della EVI S.p.A. caratterizzata da continue perdite di esercizio e comunque ad una società che si trovava in una *"delicata situazione economica e finanziaria"*, dunque ben diversa da quella attuale.

In particolare, l'ispettore del Ministero rappresentava in primo luogo la necessità che l'aumento di capitale sarebbe dovuto avvenire *"attraverso gli strumenti deliberativi previsti dal codice civile, coinvolgendo il socio di minoranza di cui viene così garantita la posizione"* e rilevava di contro che l'assemblea dell'EVI non aveva dato luogo ad alcun atto che disponesse un aumento del capitale e ne specificasse le finalità.

In secondo luogo, il Dr. Bardani rilevava, nelle modalità di svolgimento dell'assemblea di approvazione del bilancio 2005, irregolarità di natura sia civilistica che contabile: innanzitutto, l'assemblea era stata convocata come ordinaria, con all'ordine del giorno solo l'esame e



l'approvazione del bilancio 2005, mentre gli organi dell'EVI, in applicazione dell'art. 2447 c.c., avrebbero dovuto convocare l'assemblea in sede straordinaria per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale; inoltre, la riserva era stata istituita *“per procedere ad aumenti di capitale, non per ricapitalizzare la società a fronte di perdite”*, e dunque la delibera assembleare aveva assegnato alle risorse corrispondenti *“una destinazione difforme da quella ad esse impressa dagli organi consortili ed in contrasto con l'atto transattivo e con la deliberazione dell'assemblea C.I.S.I. n. 33/05”*; per questi motivi il delegato del C.I.S.I., a cui era stato conferito un mandato in bianco limitato all'ordine del giorno, aveva *“approvato senza mandato un bilancio che trasforma la riserva c/futuri aumenti di capitale in un'ordinaria riserva a disposizione dell'EVI S.p.A. per ripianare le perdite”*.

Risulta dunque evidente che **la ricapitalizzazione operata nel 2005** andava giustamente considerata in maniera negativa a causa di **criticità di ordine essenzialmente metodologico**.

Qualora il CISI e la società EVI spa dovessero seguire la soluzione precedentemente suggerita, si riuscirebbe anche ad ottenere **la esclusione definitiva del comune di Procida** che sicuramente non avrebbe più interesse (ma soprattutto liquidità) a ripianare le perdite in relazione alla sua quota del 20%.

Pertanto, basterebbe semplicemente eseguire alla lettera le procedure previste dal Codice Civile e dalla legislazione degli ultimi anni, peraltro già descritte dalla Relazione Bardani, e cioè convocazione dell'Assemblea con verbale notarile (atto pubblico) con azzeramento del capitale sociale, verifica della volontà dei soci di ricapitalizzare, determinazione del metodo e dei conti da utilizzare per la copertura delle perdite, e ricostituzione del capitale sociale.

In merito, poi, al fatto che il CISI possa essere considerato in ordinaria amministrazione e quindi in grado di effettuare Ricapitalizzazioni di società partecipate, bisogna ricordare che il Consorzio dalla data della sua eventuale proroga, seppur mai effettuata (marzo 2013), ha comunque messo in essere una serie di atti e contratti, tali da determinare il consolidamento di un comportamento concludente, in base al quale certamente **il CISI è da considerare prorogato a tempo indeterminato**, ed a tal riguardo è bene ricordare che **l'atto principale sottoscritto** ed acclarato è sicuramente la **Rinegoziazione del Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti**, Ente che sicuramente non avrebbe mai avallato tale atto se non fosse stata sicura di operare con un interlocutore non in Liquidazione e soprattutto in grado di assicurare una solvibilità finanziaria per almeno 30 anni.

A tal riguardo sarebbe giusto trasformare l'attuale Liquidatore del CISI in Amministratore Unico, in grado, in quanto tale, di operare in maniera ordinaria e straordinaria secondo mandato.



Infine una ulteriore considerazione meritevole di attenzione riguarda l'argomento relativo alla gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, per cui l'art.113 del TUEL al comma 13 dice che :

“Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitale interamente pubblico, che è incredibile.

Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio, **a fronte di un canone** stabilito dalla competente Autorità di settore, o dagli Enti Locali.”

Quest'ultimo passaggio, pur non abrogato, **è stato superato** dal Decreto Legislativo **n.152 del 03.04.2006** che **all'art.153 comma 1**, recita così: “Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art.143, sono affidate **in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato**, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”.


Ora si consideri che il CISI è il proprietario delle reti e delle infrastrutture relative e si consideri inoltre che i rapporti tra il CISI e la società EVI spa per il Servizio Idrico Integrato, sono disciplinati dal Contratto di Servizio e di Concessione Amministrativa, il quale prevede che **“La Concessione d'uso dei beni comporta il pagamento di un canone annuo**, determinato in lire 200.000.000 + IVA come per legge” con aggiornamenti successivi che **hanno portato il canone annuo agli attuali euro 400.000** (in vigore già dal 2008). Tale contratto fu stipulato nel giugno del 2000, ma sulla scorta del comma 1 dell'art.153 del DLGS n.152 del 2006, **all'inizio del 2007, il canone avrebbe dovuto essere azzerato** in quanto, come abbiamo visto, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, devono essere affidate **in concessione d'uso gratuita**, per tutta la durata della gestione, **al gestore del servizio idrico integrato**.

Conosciamo tutti le ragioni per cui l'EVI spa ha continuato a pagare al CISI il canone di concessione (rata mutuo Cassa DD.PP. del CISI), ma rimane il fatto che **da 12 anni a questa parte quel canone non era più dovuto**.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, è sicuramente possibile ricapitalizzare la società EVI spa e di conseguenza revocare la Liquidazione, l'importante è che venga fatto seguendo pedissequamente la normativa sia civilistica che contabile descritta precedentemente, che prende origine dalle modifiche legislative degli ultimi anni e che il dott. Bardani aveva in qualche modo anticipato.

120414 14/12/2018





**C.I.S.I.**

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA**

**Tel e fax 081 993242**

*Via Leonardo Mazzella 34/36 - 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638*

*e-mail : cisi.ischia@libero.it*

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente deliberazione CISI viene pubblicata all'Albo del Consorzio il giorno 14.02.2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 28.02.2019**

**Ischia addì 14.02.2019**

**Per copia conforme all'originale  
esistente agli atti di ufficio  
addì 14.02.2019**

**Il Segretario**

**Dott. Francesco Ciampi**